CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 71

Ulteriori benefici tributari per le case di abitazione non di lusso

Alle case di abitazione, anche se comprendono uffici e negozi, distrutte e ricostruite con o senza il contributo dello Stato, purche' non abbiano carattere di lusso, a norma del decreto interministeriale 7 gennaio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio, sono concessi gli ulteriori seguenti benefici:

a) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti. Sulla parte del suolo attiguo al fabbricato ricostruito, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, e' dovuta, a ricostruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria;

b) riduzione a meta' dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilita'.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	III — Disposizioni comuni e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-71-ulteriori-benefici-tributari-per-le-case-di-abitazione-non-di-lusso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it